

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2121-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Ambiente

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a convertire in legge alcune urgenti disposizioni per il funzionamento del Ministero dell'ambiente, stabilendo — in particolare — il subentro del nuovo Ministero nella posizione giuridica del disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia, la sua legittimazione ad attivare provvedimenti di spesa sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'esercizio finanziario 1986 ed il

trasferimento di altre voci di spesa al successivo esercizio finanziario.

Con l'articolo 2, inoltre, si introducono norme relative al controllo degli atti del nuovo Ministero ed ai titoli di spesa relativi alla citata rubrica 38.

La Commissione affari costituzionali ha, all'unanimità, accolto il disegno di legge, di cui raccomando la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea.

SAPORITO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

**Disposizioni transitorie ed urgenti
per il funzionamento del Ministero dell'ambiente**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonchè in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Articolo 2.

1. Sui provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'attività di controllo viene esercitata dalla Ragioneria centrale per i servizi del

Tesoro-Ufficio speciale per il controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organi collegati.

2. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.

4. I titoli di spesa, emessi a carico della predetta rubrica 38 ed estinti in tempo utile ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, la quale, dopo avere effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvede a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — GORIA —
ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI